



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE**

Oggi,, in Roma

Tra


Regione Toscana, di seguito denominata "**Regione**", con sede in Firenze, Piazza del Duomo 10, codice fiscale e partita IVA 01386030488, rappresentata dal Dott. Luigi Idili, nato il 11 giugno 1965 a Leverkusen - Germania, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di dirigente responsabile del Settore Politiche Fiscali e Finanza locale autorizzato ai sensi del Decreto Direttore Generale della D.G. Presidenza n.1936 del 10 maggio 2012

e

Automobile Club d'Italia, d'ora in avanti per brevità "**ACI**", con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dal Dott. Salvatore Moretto, nato a Milano (MI) il 20 Luglio 1962, Dirigente dell'Ufficio Servizi Tributarî dell'ACI, domiciliato presso la sede dell'Ente in qualità di procuratore speciale - giusta procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Raimondo Zagami in data 5 Luglio 2012, repertorio n. 1.30 raccolta 960 - del Presidente dell'ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto di ACI,

premessò

- che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione






delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;

- che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle Regioni/Province Autonome, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";

- che ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 49/2003, Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione delle tasse automobilistiche, si può avvalere di altro Ente Pubblico non economico, preposto a servizi di pubblico interesse ed in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, adeguata ad assicurare la compatibilità con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e con gli archivi regionali costituiti presso le Regioni e Province Autonome;

- che l'articolo 2, del DPGR 10/R/2005, "Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche", prevede che la Giunta Regionale emani le direttive generali per l'azione amministrativa in materia di tasse automobilistiche e, in particolare, individui l'ente pubblico non economico di cui all'articolo 2 della L.R. n. 49/2003, con il quale stipulare una convenzione per la l'esercizio delle funzioni gestionali in regime di avvalimento;

- che ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità





del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;


- che Regione, per una completa autonomia gestionale dell'archivio delle tasse automobilistiche, si è dotata di un sistema informativo proprio (c.d. GTART) e di applicativi nuovi connessi a quello nazionale, il tutto in costanza di aggiornamenti allineamenti e sviluppi;

- che Regione, effettuate le doverose valutazioni di ordine economico e di tutela dell'interesse pubblico, ha costituito un modello organizzativo di esercizio diretto delle competenze amministrative in materia di tasse automobilistiche, idoneo e capace di essere integrato con soggetti terzi, in possesso di strutture territoriali, mezzi materiali, organizzazione amministrativa ed adeguate professionalità;

- che con Decisione della Giunta Regionale n. 46 del 17 dicembre 2012 è stato confermato il modello gestionale delle tasse automobilistiche fondato sulla gestione interna dell'archivio tasse auto (GTART) e sull'avvalimento di ACI per il presidio dei servizi di assistenza ai contribuenti; è stato inoltre deciso di attivare l'avvalimento di ACI per il supporto operativo alla gestione ed allo sviluppo del sistema GTART, anche ampliando la cooperazione applicativa per lo scambio di informazioni in materia di tasse automobilistiche e di tributi provinciali sui veicoli, al fine di potenziare la copertura funzionale del sistema informativo regionale nell'ottica di un progressivo maggiore contenimento dei fenomeni di evasione fiscale;

- che, con Decreto dirigenziale n. 6469 del 27 dicembre 2012 è stato approvato lo schema di convenzione;

- che, sulla base dei principi ispiratori di una corretta e sana gestione amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, è opportuno, nonché





funzionale al consolidamento e allo sviluppo del rapporto di collaborazione fra le parti, prevedere ed istituire strumenti di monitoraggio volti a valutare il livello e la qualità dei servizi resi mediante l'istituto dell'avvalimento, nonché definire opportune forme di condivisione delle responsabilità e degli impegni pattuiti con la presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

ESPRESSAMENTE

**Articolo 1 - Attività oggetto della convenzione: descrizione,
organizzazione e modalità di espletamento**

1. Regione si avvale di ACI per le seguenti attività:
- a) gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti sul territorio regionale, così come specificato all'articolo 2 della presente convenzione ;
 - b) servizi di collegamenti telematici per la riscossione della tassa automobilistica presso gli intermediari individuati dal comma 1 dell'articolo 2, così come specificato nell'articolo 3 della presente convenzione, e per gli altri intermediari all'uopo autorizzati da Regione e convenzionati con ACI;
 - c) supporto per il sistema informativo e per l'archivio della tassa automobilistica così come specificato nell'articolo 4 della presente convenzione;
 - d) ulteriori attività per i servizi di collaborazione richiesti da Regione ai fini del miglioramento e l'innovazione della gestione delle tassa automobilistica regionale così come indicato nell'articolo 5 della presente convenzione;
2. Le attività riportate nei commi precedenti dovranno essere effettuate attraverso l'archivio regionale delle tasse automobilistiche (GTART).

Articolo 2 - Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti sul



*territorio regionale*

1. ACI cura l'organizzazione e la gestione di un adeguato sistema di assistenza e consulenza diretta ai contribuenti, attraverso i propri Uffici Provinciali, le Delegazioni ACI e gli altri soggetti professionali autorizzati ai sensi della L. 264/1991 suoi convenzionati (d'ora in avanti per brevità, complessivamente individuati come "Strutture").

2. Le attività di cui al comma 1 comprendono:

a) la fornitura ai contribuenti di dettagliate informazioni di carattere generale, inerenti le scadenze e gli importi di pagamento delle tasse automobilistiche per singola tipologia di veicolo, nonché informazioni sulla normativa che regola la tassa automobilistica;

b) il ritiro, l'acquisizione e l'istruzione, secondo le direttive impartite da Regione, delle istanze di parte presentate dai contribuenti;

c) l'archiviazione e lo scarto della documentazione risultante dalla lavorazione delle istanze di rimborso, delle memorie difensive relative agli atti emessi da Regione, nonché dal controllo dei riepiloghi giornalieri dell'attività di riscossione e monitoraggio delle operazioni annullate. Il responsabile dell'Ufficio Provinciale di ACI, detentore dell'archivio sarà tenuto a redigere una relazione dettagliata, in relazione alla quale, Regione, a mezzo disposizione scritta, autorizzerà lo scarto degli atti, sulla base di apposita pianificazione e condivisione di attività, tempi e metodologie di processo. Delle operazioni eseguite, e della loro esatta corrispondenza alle indicazioni fornite da Regione, dovrà essere redatto specifico verbale di servizio, sottoscritto da Regione e dall'Ufficio Provinciale ACI competente.

Una copia digitale del verbale dovrà essere inviata da ACI a Regione.






L'originale dovrà essere archiviato a cura di ACI. I criteri di gestione dell'archivio sono concordati tra ACI e Regione anche in considerazione delle strutture fisiche adibite allo stoccaggio. Le spese per il trasporto e il riversamento negli archivi regionali della documentazione oggetto di scarto sono a carico di Regione. La conservazione e il versamento della documentazione contenente dati sensibili (istanze di esenzione a favore di soggetti diversamente abili) saranno effettuati sulla base delle indicazioni di Regione nel rispetto della normativa inerente i dati personali D.Lgs 196/2003;

d) il rilascio, su richiesta ed a favore dei contribuenti, di eventuali certificazioni comprovanti le relative posizioni tributarie, attestati o duplicati di pagamento. Il costo di tale operazione sarà a carico del richiedente;

e) l'assistenza e la consulenza procedurale e strumentale per l'instaurazione del contenzioso e per l'eventuale riscossione coattiva delle somme evase. Nello specifico ACI, per il tramite delle Strutture, riceve le memorie difensive avverso gli atti emessi da Regione in materia di tasse automobilistiche. Le memorie difensive presentate dai contribuenti (in formato cartaceo o elettronico) sono prese in carico dalle Strutture mediante l'apposizione della data di ricezione e del numero di protocollo ovvero mediante la fornitura di idonee ricevute digitali, salvo diverse disposizioni di Regione. Il servizio è prestato da ACI in base alle norme, ai regolamenti, alle direttive e alle circolari regionali.

f) istruttoria delle memorie difensive avverso gli atti emessi da Regione in materia di tasse automobilistiche; tale attività potrà essere effettuata anche dalle Delegazioni ACI e dagli altri soggetti professionali autorizzati ai sensi





della L. 264/1991 convenzionati con ACI per i soli atti "comunicazione informativa" avvisi bonari e/o preruolo;

g) la ricezione delle istanze di esenzione anche a mezzo delle Strutture, che verranno istruite e definite dagli Uffici Provinciali ACI. Questi ultimi renderanno disponibile la documentazione in formato elettronico alla Regione entro 45 giorni dalla presentazione, unitamente alla proposta d'esito. Regione provvederà a formalizzare l'esito. La gestione delle attività indicate alla presente lettera è disciplinata dalla L.R. 49/2003. Regione si impegna a dare immediata comunicazione ad ACI delle disposizioni e/o direttive che impattino sulle attività e sulla gestione e lavorazione dei regimi speciali, per poter consentire ad ACI, che garantisce in tal senso, di adeguare la propria struttura ed i processi di attività al fine di portare a compimento quanto comunicato. ACI si impegna, tramite le Strutture, a darne attuazione;

h) la ricezione tramite le Strutture delle istanze di rimborso. L'istruttoria delle istanze è svolta dagli Uffici Provinciali che rendono disponibile la documentazione in formato elettronico a Regione entro 60 giorni dalla presentazione, unitamente alla proposta d'esito. Regione provvederà a formalizzare l'esito. Della presentazione delle istanze viene rilasciata apposita ricevuta ai contribuenti interessati. La gestione dei rimborsi è disciplinata dalla normativa regionale protempore vigente. Regione si impegna a dare immediata comunicazione ad ACI delle disposizioni e/o direttive che impattino sulle attività e sulla gestione e lavorazione delle attività di cui alla presente lettera, al fine di consentire ad ACI, che garantisce in tal senso, di adeguare la propria struttura ed i processi per dare attuazione a quanto comunicato;






i) l'attività di gestione delle richieste di "sospensioni" inoltrate dai concessionari e rivenditori di veicoli ai sensi del D.lgs. 953/1982: tale attività dovrà essere svolta sulla base dei criteri, delle specifiche delle funzionalità del GTART;

3. In relazione alle attività di cui al presente articolo, ACI assicura un'adeguata, costante ed efficace copertura del territorio.

4. D'intesa con Regione, ACI potrà introdurre nuovi servizi, procedure o apportare modifiche a quelle esistenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per Regione medesima. Le modifiche dovranno, comunque, essere concordate e garantire funzionalità ed efficacia almeno equivalenti alle procedure utilizzate in precedenza.

5. ACI assicura sessioni di addestramento e formazione tecnico-procedurale-normativo adeguate e rispondenti alle necessità degli operatori operanti presso le Strutture.

6. ACI e Regione, nell'ambito dell'allegato "Procedure tecniche e operative per la conduzione del Sistema GTART e per la gestione del tributo Tassa Auto" che sarà redatto e condiviso tra le Parti entro la data del 28 febbraio 2013, definiranno i livelli di servizio delle attività disciplinate nel presente articolo, cui la gestione dovrà costantemente attenersi nella sua operatività e come parametro del controllo di gestione ai fini dell'avvio delle eventuali azioni correttive. Resta inteso che ove Regione e/o ACI rilevino livelli di servizio erogati non adeguati ai parametri condivisi nell'Allegato suddetto, Regione provvederà alla sospensione della Struttura oggetto di rilevamento dell'anomalia qualitativa per la erogazione del servizio e/o dall'attività oggetto della carenza rilevata.



*Articolo 3 - Riscossione della tassa automobilistica*

1. ACI supporta Regione nelle attività di collegamento telematico all'archivio regionale della tassa automobilistica - GTART - per la riscossione della tassa automobilistica presso gli intermediari individuati all'articolo 2 comma 1 della presente convenzione.

2. ACI garantisce la fornitura dei flussi informatizzati relativi alle operazioni di riscossione entro il giorno successivo lavorativo dalla data di effettivo pagamento.


3. ACI garantisce un'apertura giornaliera al pubblico delle proprie strutture, adeguata alle esigenze del servizio, concordando con Regione orari di apertura straordinaria, in relazione a particolari criticità che possano manifestarsi nel calendario delle riscossioni.

4. ACI provvede al servizio di riscossione, oltre che attraverso i canali tradizionali, anche tramite:

- Internet mediante il servizio denominato "bollonet";
- canali bancari ATM (Automated Teller Machine) ed Internet/Home Banking, mediante gli Istituti di credito che abbiano aderito alla convenzione standard aperta;
- strumenti di moneta elettronica che dovranno essere garantiti in tutte le Strutture.

Le operazioni di cui al presente comma sono gratuite per il Contribuente.

Qualora tale condizione non possa essere garantita, ACI comunica a Regione il costo a carico del Contribuente.





5. ACI, per l'attività di riscossione effettuata tramite "delegazione virtuale", garantisce Regione col proprio patrimonio.

6. La responsabilità del corretto svolgimento del servizio di cui al comma 4 del presente articolo ricade in ogni caso su ACI.

**Articolo 4 - Supporto per il sistema informativo e per l'archivio della
tassa automobilistica**

1. Con particolare riferimento alle funzioni di assistenza territoriale indicate al precedente articolo 2, al fine di consentire a Regione continuità e regolarità nella gestione della tassa automobilistica regionale, preso atto dell'esistenza e delle funzionalità del sistema informativo regionale della tassa automobilistica, dell'archivio informatico regionale della tassa automobilistica - GTART e del relativo software di gestione (così come descritti nell'allegato "Quadro generale del sistema GTART", che costituisce parte integrante della presente convenzione), ACI, in relazione alle attività indicate nel presente articolo, mette a disposizione di Regione una struttura dedicata per il supporto alla conduzione, alla manutenzione, allo sviluppo, all'assistenza e alla consulenza tecnica e procedurale.

2. In riferimento al comma 1 e all'Allegato "Quadro generale del sistema GTART" si evidenziano in particolare le seguenti attività:

- a) Conduzione e manutenzione delle procedure proprie del DB;
- b) Analisi dati, controlli e bonifiche;
- c) Attività di reportistica a supporto della gestione;
- d) Elaborazioni e procedure per la generazione delle comunicazioni, quali ad esempio, avvisi di scadenza, avvisi bonari e/o preruoli, avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e/o ingiunzioni fiscali. In particolare, ACI,





nel rispetto delle direttive di servizio definite da Regione, supporta la Regione nello svolgimento del "controllo di merito" avviato sulla base dei processi e delle funzionalità del GTART, evidenziando i versamenti di spettanza di altre Amministrazioni regionali e provinciali e quelli incassati da altre Amministrazioni regionali e provinciali e di spettanza di Regione Toscana;

e) la collaborazione alla realizzazione del sistema informativo regionale per la gestione integrata della tassa automobilistica regionale con i tributi provinciali sui veicoli: Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) ed imposta sull'RC-AUTO;

f) bonifica massiva delle banche dati sulla base delle risultanze di altri archivi e fonti;

g) aggiornamento e normalizzazione degli indirizzi dei destinatari delle comunicazioni;

h) acquisizione ed abbinamenti in archivio regionale dei versamenti effettuati tramite conto corrente postale messi a disposizione da Regione in via digitalizzata ovvero mediante specifica procedura;

3. Le attività esplicitate nel presente articolo e nell'allegato alla presente convenzione "Quadro generale del sistema GTART" sono svolte come indicato al successivo articolo 9 comma 1.

4. Le risorse messe a disposizione da ACI garantiscono l'adeguato e ottimale svolgimento di quanto previsto nell'allegato alla presente convenzione "Quadro generale del sistema GTART", nonché di tutte le attività concordate ed operazioni di natura informatica ivi previste. Le risorse che operano presso i locali di Regione, pur permanendo alle dipendenze di






servizio, funzionali, amministrative e gerarchiche esclusive di ACI, dovranno essere disponibili a collaborare con le strutture di Regione e di soggetti terzi eventualmente connessi alla gestione della tassa automobilistica, anche mediante lo svolgimento di funzioni di affiancamento e/o formazione in grado di divulgare e condividere le conoscenze informatiche e tecniche impiegate nello svolgimento delle attività esplicitate nel presente articolo.

Articolo 5 - Altre attività esercitate da ACI

1. Regione può, su richiesta, avvalersi di ACI, ovvero cooperare, per:
 - a. la produzione e la postalizzazione di una “comunicazione informativa” ai contribuenti definita avviso bonario e/o preruleo contenente l’invito alla verifica della singola posizione tributaria ed alla eventuale regolarizzazione della medesima o all’esibizione dei documenti comprovanti l’eventuale erronea contestazione;
 - b. la produzione, la notifica a mezzo servizio postale, la rendicontazione e la gestione esiti, di una “comunicazione informativa formale di irrogazione di sanzione” ai contribuenti definita avviso di accertamento contenente l’invito alla verifica della singola posizione tributaria ed alla eventuale regolarizzazione della medesima o all’esibizione dei documenti comprovanti l’eventuale erronea contestazione.

Articolo 6 - Organizzazione e modalità di espletamento delle attività

1. ACI e Regione, per quanto di propria competenza, si impegnano ad attuare la presente convenzione con l’osservanza dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa; utilizzando strutture, personale e tecnologie idonee a fornire ai contribuenti adeguata assistenza ed informazione.





2. ACI e Regione, con periodicità da definirsi tra le Parti, comunque almeno semestrale, svolgeranno attività di monitoraggio e controllo del rispetto della tempistica e della qualità delle prestazioni, e dello stato di raggiungimento degli obiettivi di gestione prefissati.

3. Le attività di cui alla presente convenzione sono garantite da ACI mediante un numero adeguato di risorse altamente professionalizzate. Le risorse, centrali e locali, messe a disposizione garantiscono l'adeguato e ottimale svolgimento ed i livelli di servizio di tutte le attività ed operazioni di natura gestionale ed informatica ivi previste.

Articolo 7 - Proprietà di mezzi e programmi. Licenze d'uso

1. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche come sopra costituito, nonché i risultati delle attività di manutenzione adattiva, evolutiva e normativa e di sviluppo software, sono di esclusiva proprietà di Regione che ne ha la piena ed incondizionata disponibilità.

Articolo 8 - Rapporti tra gli Enti, responsabile delle attività


convenzionali

1. Regione e ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni e la più economica gestione delle attività.

2. A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.

3. Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2:

- ACI indica quale referente per Regione il Dirigente dell'Ufficio Servizi Tributari della competente Direzione Centrale Servizi Delegati;





- o Regione indica quale referente per ACI il Dirigente del Settore


Tributi e Sanzioni.

4. Ai Referenti di cui al precedente comma 3 è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di convenzione e di segnalare eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate, mediante comunicazione scritta al Referente incaricato dall'altra Parte. La citata Direzione Centrale Servizi Delegati, in ottemperanza alle disposizioni del nuovo Ordinamento dei Servizi adottato dall'Ente, si avvarrà della collaborazione della Direzione Regionale ACI per la regione Toscana per il coordinamento e monitoraggio delle attività operative di competenza delle strutture territoriali dell'Ente.

5. In relazione alla presente convenzione, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate, nonché tutti quelli di cui verranno in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione. In particolare:

- ACI nomina quale responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003:

a. ACI Informatica, per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati contenuti negli archivi magnetici da essa gestiti, nonché per i dati personali raccolti tramite in sito internet ACI, dal momento in cui gli stessi dati, in qualsiasi





forma, le saranno affidati, fino alla restituzione degli stessi
come prodotto finale;

b. Il Direttore Centrale dei Servizi Delegati, per il trattamento
dei dati personali contenuti in archivi di pertinenza delle Tasse
automobilistiche;

c. Il Direttore Centrale Bilancio e Servizi Finanziari, per il
trattamento dei dati personali dei clienti e fornitori, che
vengono utilizzati per il ciclo di fatturazione attiva e passiva;

d. Il Direttore Centrale Sistemi informativi, per la sicurezza ICT,
a tutela del patrimonio informativo dell'Ente, assicurando
l'adozione delle misure logiche, organizzative e fisiche
previste dall'allegato b) al d. lgs n. 196/03;

- Regione nomina quale responsabile per il trattamento dei dati, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, Leonardo Borselli, Dirigente Responsabile del
Settore "Sistemi Informativi e Tecnologie della conoscenza".


Articolo 9 - Rimborso dei costi per servizi in avvalimento

1. Per le attività di cui alla presente convenzione è riconosciuto ad ACI,
a titolo di rimborso dei costi per le attività avvalse,

- Anno 2013: € 2.800.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta;
- Anno 2014: € 2.800.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta;
- Anno 2015: € 2.800.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta.

Si conviene che:

- o la quota annuale a forfait sopra indicata corrisponde alla gestione di
massimo numero 3 annualità tributarie;





- la quota annuale a forfait comprende l'impiego di sei risorse tecniche di cui almeno tre operanti presso i locali di Regione;
- qualora uno o più attività siano soggetto di temporanea interruzione per cause addebitabili ad ACI, le correlate attività e risorse non utilizzate saranno commisurate provvedendo alla decurtazione, dall'importo di cui sopra, dei relativi costi;
- qualora uno o più attività, per la corretta e completa esecuzione, necessitino dell'impiego di attività e risorse non previamente condivise, per cause addebitabili a Regione, le correlate attività e risorse extra utilizzate saranno commisurate provvedendo al loro rimborso in favore di ACI.

2. Oltre alle attività ed ai costi rimborsati nella misura sopra indicati, è riconosciuto ad ACI il rimborso, a consumo, dei costi sostenuti per le seguenti attività e nella seguente misura:

- i. per ogni comunicazione generata prodotta e postalizzata a mezzo posta massiva ordinaria (avviso bonario, avviso di scadenza e/o preruolo), composta per un numero massimo di 3 fogli fronte retro bianco nero, € 0,80 oltre IVA se ed in quanto dovuta (salvo variazione tariffaria del fornitore del servizio postale);
- ii. per ogni comunicazione di avviso di accertamento generato, prodotto, rendicontato e acquisito otticamente, composta per un numero massimo di 3 fogli fronte retro bianco nero, € 1,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta. I costi del servizio postale di questa attività sono carico di Regione.

Articolo 10 - Modalità di fatturazione e pagamento





1. Il rimborso dei costi di cui all'articolo 9 comma 1 viene effettuato in tre soluzioni quadrimestrali, previa emissione di fattura, con pagamento da parte di Regione, entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime.

2. Il rimborso dei costi a consumo di cui all'articolo 9 comma 2 viene effettuato con cadenza trimestrale, previa emissione di fattura e report di rendicontazione, con pagamento da parte di Regione, entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime.

Articolo 11 - Decorrenza e durata del rapporto di avvalimento


1. Il rapporto di avvalimento decorre dalla data del 01.01.2013 e termina il 31.12.2015. Entro il 28 febbraio 2013 le parti condivideranno il documento di cui all'articolo 2 comma 6 del presente documento.

2. Il rapporto, come sopra stabilito, e gli effetti economici della presente convenzione si interrompono nell'ipotesi in cui intervengano modifiche normative che comportino la soppressione del tributo di cui è oggetto la convenzione stessa. In tal caso, verranno portate a termine le sole attività inerenti gestioni in corso, per le quali verranno corrisposti i relativi costi.

3. Con l'entrata in vigore della presente convenzione viene ad estinguersi il previgente rapporto convenzionale tra ACI e Regione di cui alla convenzione valevole per il triennio 2010-2012 e sottoscritta il 27 aprile 2010.

Articolo 12 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia concernente l'applicazione e interpretazione delle disposizioni del presente atto, e l'esecuzione delle attività oggetto di convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Firenze.



**Articolo 13 - Spese contrattuali e norme finali**

1. La presente convenzione non è soggetta ad obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. 131/1986.
2. In caso di registrazione del presente atto, le relative spese rimangono a totale carico della parte richiedente.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 14 - Diritto di recesso

1. Regione si riserva il diritto di recesso in qualsiasi momento dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso di almeno 15 giorni.
2. In caso di recesso ad Aci sarà riconosciuto il rimborso della attività eseguite, purché correttamente effettuate, secondo le condizioni pattuite rinunciando la stessa espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. E' fatto divieto ad ACI di recedere dal contratto.

Letta, approvata e sottoscritta in

ROMA

il

23 Gennaio 2013

Per Regione



Regione Toscana

Per Automobile Club d'Italia



Automoblie Club d'Italia

*Luigi Bcl**Giulio Nho*